



06978-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIUSEPPE DE MARZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1031/2020
MICHELE ROMANO		CC - 01/12/2020
MATILDE BRANCACCIO	- Relatore -	R.G.N. 21107/2020
GIOVANNI FRANCOLINI		
GIUSEPPE RICCARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO (omissis) parte offesa nel procedimento
c/

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 03/12/2019 del TRIBUNALE del RIESAME di BERGAMO

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha chiesto
l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, datato 35.12.2019, il Tribunale del Riesame di Bergamo ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo il 2.8.2019 con cui, su istanza della parte civile Fallimento (omissis), si era disposto il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di proprietà di (omissis) e (omissis) (omissis), rispettivamente Presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore di fatto della fallita, sino alla concorrenza del credito per l'importo di 3 milioni di euro, in seguito alla condanna di costoro per i reati di concorso in bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e bancarotta societaria, nonché di concorso in tentato furto aggravato dei macchinari custoditi all'interno dei capannoni della società in decozione.

L'annullamento si basa sulla considerazione che il sequestro conservativo è stato emesso in relazione ad un credito insuscettibile di tutela cautelare perchè già supportato da un titolo esecutivo: la condanna generica al risarcimento del danno alla parte civile è stata accompagnata dalla condanna ad una provvisoria provvisoriamente esecutiva quantificata in 3 milioni euro anch'essa.

2. Avverso l'ordinanza predetta ha proposto ricorso la parte civile suddetta tramite il difensore, avv. (omissis), deducendo un unico motivo con cui censura il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 316 cod. proc. pen. ed agli artt. 539 e 540 cod. proc. pen. La parte civile contesta la ragione dell'annullamento, rappresentando che la sentenza penale di condanna, contenente, altresì, la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile e la condanna al pagamento di una provvisoria nei limiti in cui sia stata raggiunta la prova del danno stesso, è provvisoriamente esecutiva quanto a tale ultima statuizione; tuttavia tale esecutività provvisoria non può passare in giudicato autonomamente, ma si stabilizzerà solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza civile in cui lo specifico capo di sentenza sarà assorbito nella liquidazione del danno (si citano Sez. 6, n. 50746 del 2014 e Sez. 2, n. 49016 del 2014).

Viceversa, il sequestro conservativo non è qualificabile come titolo esecutivo ma svolge la funzione di assicurare beni determinati all'azione esecutiva per il tempo in cui il creditore potrà esercitarla sulla base di un titolo esecutivo; e ciò avviene mediante l'anticipazione al momento dell'attuazione del sequestro di effetti analoghi a quelli svolti dal pignoramento.

In tal senso si fa richiamo a Sez. 1, n. 45343 del 19/9/2019, C, Rv. 277916, che ha stabilito non costituisca duplicazione di titoli esecutivi l'emissione – dopo la sentenza di primo grado recante condanna generica dell'imputato a risarcire il danno alla parte civile, con contestuale previsione in favore di questa di una provvisoria immediatamente esecutiva – di un sequestro conservativo sui beni e sui crediti del predetto a richiesta

della stessa parte civile, atteso che il sequestro non è titolo esecutivo, esplicando solo una funzione di garanzia dei diritti derivanti alla parte civile dalle statuizioni civili della sentenza penale e dalle decisioni della futura sentenza civile di condanna dell'imputato al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Perla Lori ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, sottolineando la diversità tra la misura cautelare reale e la condanna alla provvisionale, sebbene provvisoriamente esecutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'annullamento si basa sulla considerazione che il sequestro conservativo è stato emesso in relazione ad un credito già supportato da un titolo esecutivo, la cui presenza, secondo il provvedimento impugnato, determinerebbe l'impossibilità di accedere anche alla tutela cautelare.

Tale impostazione sconta un pregiudizio di fondo che prescinde dalla considerazione della differente *ratio* dei due istituti in gioco e delle loro differenti finalità, quasi che la condanna alla provvisionale provvisoriamente esecutiva inglobasse le esigenze di tutela cautelare.

Ed invece, condivisibilmente, è stato sostenuto dalla difesa della parte civile ricorrente che i due rimedi operano su piani distinti che possono eventualmente concorrere.

Come noto, la sentenza penale di condanna che, in accoglimento della domanda esercitata dal soggetto costituitosi parte civile nel processo penale al fine di ottenere il risarcimento del danno a lui derivato dal reato della cui commissione l'imputato è accusato, disponga la condanna generica di quest'ultimo a risarcire il danno arrecato, con rimessione delle parti al giudice civile per la liquidazione del suo equivalente pecuniario, nonché, su richiesta della stessa parte civile, condanni altresì l'imputato al pagamento di una provvisionale in danaro costituente parziale liquidazione di tale danno, ai sensi del secondo comma dell'art. 540 cod. proc. pen., è immediatamente esecutiva quanto a tale ultima parte.

La condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile e la condanna al pagamento di una provvisionale nei limiti in cui sia stata raggiunta la prova del danno stesso rispondono ad esigenze sostanziali e "statiche" di soddisfacimento delle ragioni della parte civile nel procedimento penale, tanto che l'esecutività provvisoria non può passare in giudicato autonomamente, ma si stabilizzerà solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il successivo procedimento civile a tal fine promosso, in cui lo specifico capo di sentenza sarà assorbito nella liquidazione del danno.

Proprio per tale ragione il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma a titolo di provvisoria da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261536 e Sez. 2, n. 49016 del 2014, in coerenza con Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli Rv. 186722), trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2, n. 43886 del 26/4/2019, Saracino, Rv. 277711).

Il sequestro conservativo, invece, non è qualificabile come titolo esecutivo (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 45343 del 19/9/2019, C, Rv. 277916, in motivazione), ma, in un'ottica cautelare, svolge la funzione "dinamica" di assicurare beni determinati all'azione esecutiva, in proiezione del tempo futuro in cui il creditore potrà esercitarla sulla base di un titolo esecutivo.

Del resto, ai sensi dell'art. 320 cod. proc. pen., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile (fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 539 cod. proc. pen., di nuova introduzione e relativo ai casi di risarcimenti per le vittime minorenni nell'ipotesi di omicidio del genitore ad opera del partner), così ricomponendosi l'apparente incongruenza derivante dal concorrere dei due rimedi.

La Cassazione civile ha affermato, in senso analogo, che il sequestro conservativo, a norma dell'art. 686 cod. proc. civ., si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga "sentenza di condanna esecutiva", ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l'importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perché gli effetti che l'art. 2906 cod. civ. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento. Né, per l'importo per il quale non è intervenuta condanna esecutiva, il sequestro può conservare efficacia (Sez. 3, n. 10871 del 28/6/2012, Rv. 623107).

Dunque, la diversa ragione giustificatrice e le differenti discipline nell'orbita delle quali gravitano i due rimedi concorrenti – quello della condanna ad una provvisoria immediatamente esecutiva, corrispondente all'anticipazione di parte di quel danno che l'imputato è stato condannato a risarcire alla parte civile in forma generica con la sentenza penale, e quello del sequestro conservativo sui beni e sui crediti dell'imputato quale misura cautelare di tutela del medesimo diritto di credito liquidato (sia pur solo in parte) con la pronuncia di condanna al pagamento della provvisoria, in funzione di

garantire la futura azione esecutiva – depongono nel senso di consentire l'ammissibilità del sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di proprietà degli imputati, già condannati, all'esito dell'affermata loro responsabilità penale, al risarcimento del danno in forma generica ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva. Ciò anche se i due rimedi si sovrappongono nei crediti corrispondenti (nel caso di specie la somma di 3 milioni di euro), a garanzia delle obbligazioni civili nascenti da reato e che solo all'esito dell'impugnazione penale, ovvero quando la condanna penale sarà definitiva, potranno trovare compiuto soddisfacimento nel giudizio civile predisposto per la quantificazione del danno da risarcire.

3. Peraltro, è possibile ipotizzare anche ulteriori profili giustificativi che militano nel senso della compatibilità tra le due procedure volte ad assicurare il diritto della parte civile al risarcimento del danno.

Azionare la provvisionale, esperibile in forza della sua provvisoria ma immediata esecutività, oltre ad essere un rimedio più oneroso dal punto di vista procedurale, potrebbe dare esiti in tempi più lunghi e, dunque, determinare maggiori rischi di dispersione della capacità patrimoniale del soggetto condannato al risarcimento.

Senza dimenticare che ricorrere ad uno strumento così pervasivo nei confronti del patrimonio del debitore condannato può essere controproducente anche per la parte civile, in presenza di un'impugnazione sul merito della vicenda, che, come nel caso di specie, potrebbe travolgere le sue ragioni.

Viceversa, la snellezza del rimedio cautelare e la sua verosimile maggior celerità determinano l'interesse del creditore a vedersi consentito l'accesso ad esso, pur in presenza di una condanna alla provvisionale esecutiva.

Le predette argomentazioni sono state molto approfondite, anche su un piano più propriamente civilistico, e con specifico riguardo all'ipotesi prevista dall'art. 539, comma 2-bis, cod. proc. pen., dalla sentenza già citata Sez. 1, n. 45343 del 2019, pronuncia in cui si è anche esplorato l'ulteriore aspetto ermeneutico relativo all'ammissibilità del sequestro conservativo a tutela di diritto di credito la cui esistenza e consistenza quantitativa costituisca oggetto di titolo esecutivo di precedente formazione in favore dello stesso creditore.

E anche tale pronuncia, come poc'anzi argomentato, ha posto in risalto che la disciplina dell'azionabilità del titolo esecutivo richiede tempi e procedure complesse e non immediate, concludendo per la sussistenza dell'interesse del creditore a valersi di azione cautelare anche quando sia stato in suo favore emesso titolo esecutivo di fonte giudiziale, richiamando giurisprudenza della Cassazione civile secondo cui *"per le more e nelle more determinate dall'osservanza delle forme del processo di esecuzione ben può essere configurato ..quello stato di pericolo che la legge richiede per la concessione del sequestro conservativo.."* (si richiama la motivazione di Sez. 3 civ., n. 766 del 29/4/1965,

Rv. 311469 che ha affermato: "il sequestro conservativo può essere domandato e concesso, nella ricorrenza degli estremi prescritti, tanto da chi non abbia ancora il titolo dichiarativo o costitutivo del credito e voglia procurarselo in relazione al compiuto sequestro, quanto da chi già sia in possesso del titolo esecutivo pronto per il pignoramento, trattandosi di facoltà concesse dalla legge a qualsiasi creditore fino alla estinzione del suo credito").

La citata sentenza della Prima Sezione Penale evidenzia anche come tanto il codice di procedura civile (art. 669-*quater*) che quello di procedura penale (art. 317, comma 2) consentono al giudice che ha emesso la sentenza e a quello di appello di pronunciarsi sulla domanda cautelare di concessione di sequestro conservativo anche in presenza di sentenza sul merito dell'azione, esercitata in sede propria ovvero in sede penale, senza alcuna distinzione quanto ai contenuti propri della sentenza definitiva del processo di primo grado.

Il Collegio condivide le conclusioni cui perviene l'arresto predetto, secondo cui non costituisce duplicazione di titoli esecutivi l'emissione – dopo la sentenza di primo grado recante condanna generica dell'imputato a risarcire il danno alla parte civile, con contestuale previsione in favore di questa di una provvisionale immediatamente esecutiva (nella specie, ai sensi dell'art. 539, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.) – di un sequestro conservativo sui beni e sui crediti del predetto a richiesta della stessa parte civile, atteso che il sequestro non è titolo esecutivo, esplicando solo una funzione di garanzia dei diritti derivanti alla parte civile dalle statuizioni civili della sentenza penale e dalle decisioni della futura sentenza civile di condanna dell'imputato al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio.

4. In definitiva, all'esito dell'analisi sinora svolta, applicando i principi suddetti nel caso di specie, deve concludersi che il curatore fallimentare ha legittimamente richiesto che gli venisse riconosciuto il diritto a scegliere tra le due forme di tutela possibili in favore del fallimento e ad optare per il sequestro conservativo, senza azionare la condanna alla provvisionale immediatamente esecutiva, pur già emessa nel giudizio di cognizione.

Deve pertanto affermarsi che è *legittimo il sequestro conservativo di beni di proprietà dell'imputato, già condannato, all'esito del giudizio di primo grado, al risarcimento del danno in forma generica ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, data la diversa ragione giustificatrice e la differente natura e finalità del rimedio cautelare e di quello esecutivo costituito dal titolo provvisionale.*

Si intende che, qualora in futuro l'azione esecutiva dovesse essere esperita, andrà rivalutata la questione della compatibilità delle procedure concorrenti, anche al fine di evitare abusi nei confronti del debitore.

P. Q. M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.

Così deciso il 1 dicembre 2020.


Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Giuseppe De Marzo



Funzionario Giudiziario
M. PASQUAZI

